

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 91

**Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

## CAPO I

Interventi di rigenerazione urbana

Art. 1 - Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014

Art. 2 - Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014

## CAPO II

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.  
Composizione, durata. Comitato consultivo

Art. 3 - Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all'articolo 153 ter della l.r. 65/2014

## CAPO III

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali

Art. 4 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

Art. 5 - Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana

## CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Disposizioni transitorie

Art. 7 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti;

2. Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all'amministrazione regionale;

3. La l.r. 24/2009, che ha carattere di straordinarietà ed è ormai da tempo in vigore, ha già prodotto i suoi effetti, ed è necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalità di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni;

4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della l.r. 24/2009, è opportuno stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella l.r. 24/2009, stabilendo al contempo che, qualora

i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possono escludere, dandone espressamente atto, l'applicazione della l.r. 24/2009 nel proprio territorio;

5. È necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell'accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014;

6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di cui al punto 6, è stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze non è stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014") e del relativo trasferimento del personale ad altri enti territoriali;

7. Con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l'interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014;

8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, è necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

## CAPO I

### Interventi di rigenerazione urbana

#### Art. 1

##### Interventi di rigenerazione urbana.

##### Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 125 della legge regionale

10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

"2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all'articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica."

2. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 sono inseriti i seguenti:

"3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;

3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;

3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'articolo 126."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

"4 bis. L'approvazione dell'atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio."

## Art. 2

### Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana.

#### Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 65/2014, le parole "L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio." sono sostituite dalle seguenti: "L'approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

"5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l'attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all'articolo 108."

## CAPO II

### Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.

#### Composizione, durata. Comitato consultivo

## Art. 3

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.

Composizione, durata. Comitato consultivo  
Modifiche all'articolo 153 ter della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 153 ter della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Al membro di cui al comma 1, lettera a) sono attribuiti i gettoni e i rimborsi delle spese di cui al comma 4, se nominato tra soggetti esterni alla Regione.”.

## CAPO III

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali

## Art. 4

Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l'applicazione della presente legge nel territorio di competenza.”.

## Art. 5

Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana

1. Al fine di realizzare le opere e gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale “Sistema fluviale dell'Arno”), di competenza delle province e della Città metropolitana

di Firenze, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati o nella modifica degli stessi qualora i comuni che intendano subentrare si impegnino a rispettare gli obblighi previsti per le province in tale accordo e a contribuire con le necessarie risorse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, per interventi rilevanti per i loro territori, subentrano nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze, previo accordo con la provincia interessata e la Regione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

## CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

## Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti relativi agli atti di ricognizione di cui all'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), già trasmessi, ai sensi del medesimo articolo 125, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento della loro trasmissione.

## Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE  
BARNI

Firenze, 27 dicembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2016.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale 29 novembre 2016, n. 52  
divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 2 dicembre 2016, n. 145

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vincenzo Ceccarelli

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 dicembre 2016

**Approvata** in data 21 dicembre 2016

**Divenuta** legge regionale 79/2016 (atti del Consiglio)

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

## SEZIONE II

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 dicembre 2016, n. 641

**Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2016, collegato alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che all'interno del Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nei pressi della foce del fiume Serchio nel Comune di Vecchiano (PI), si trova una vecchia casa del guardiacaccia oggi lasciata in condizioni di totale abbandono, da tempo oggetto di richieste di recupero e valorizzazione a causa della sua rilevanza storica;

Ricordato che la casa in questione, facente parte di un

complesso di edifici, è stata per anni, a partire dal 1936, la base segreta degli incursori della Marina militare, un luogo scelto appositamente per sviluppare gli studi e le esperienze relative ai siluri a lenta corsa, volgarmente chiamati "maiali". Molti degli ospiti della base hanno ricevuto in seguito la medaglia d'oro al valor militare, in particolar modo i membri dell'impresa di Alessandria d'Egitto del dicembre 1941;

Visto che nel 2001 la famiglia Salviati, tenutaria e proprietaria degli immobili, vendette le costruzioni ad una società che progettava la demolizione degli edifici e la costruzione di un albergo, impattando così in modo pesante su un'area di altissimo pregio ecologico. A seguito di tale progetto, con un'azione congiunta della popolazione, attraverso il comitato Amici di Migliarino e dell'Associazione nazionale arditi incursori marina (ANAIM), con decreto 22 ottobre 2008, n. 432, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggisti della Toscana dichiarò la Palazzina Arditi incursori di Bocca del Serchio "di interesse particolarmente importante ai sensi del D.lgs. 42/2004 e pertanto sottoposta a tutte le disposizioni di tutela previste dalla legge". Tale atto fu formalizzato ai proprietari, i Duchi Salviati ed eredi Duca Centurione;

Sottolineato che negli anni scorsi il Comune di Vecchiano, favorevole ad un recupero della struttura, ha eseguito uno studio sui costi d'acquisto e ristrutturazione della palazzina al fine di una sua trasformazione in museo, che ha stimato in circa 1 milione e mezzo di euro la somma necessaria;

#### IMPEGNA

#### LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi con il Comune di Vecchiano e il Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con la collaborazione della Marina militare e dell'ANAIM, al fine di stabilire i passi necessari per la conservazione e la ristrutturazione della Palazzina Arditi incursori di Bocca del Serchio e la sua destinazione a museo, individuando nel capitolo di spesa ritenuto più idoneo le risorse necessarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

*I Segretari*  
Giovanni Donzelli  
Antonio Mazzeo